



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE RISORSE UMANE E CONTENZIOSO

BANDO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DALL'AREA "OPERATORI" ALL'AREA "ASSISTENTI"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e in particolare l’art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, “... *Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree (...), avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, (...), sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno*”;

VISTO il regolamento 27 aprile 2006, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 23 commi 1 e 2;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (legge di bilancio 2024);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il DPCM n. 128 in data 29 luglio 2021 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. n. 173 in data 11 novembre 2022 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali già Comparto Ministeri e in particolare l’articolo 18, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 il quale dispone che, “*In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella 3 di corrispondenza*”;

VISTO, altresì, l’articolo 13 del suddetto CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

- Area degli operatori;
- Area degli assistenti;
- Area dei funzionari;
- Area delle elevate professionalità;

VISTO altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale “*In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell’ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.*”;

VISTO l’accordo sindacale tra la delegazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 17 ottobre 2023, relativo all’individuazione delle “famiglie professionali” e alle relative competenze, del personale del Ministero, con riferimento alle nuove Aree di Operatore, Assistente, Funzionario;

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025, adottato con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 121 del 31 marzo 2023, ed il relativo aggiornamento di cui al DM n. 412 in data 7 dicembre 2023, che hanno individuato le risorse da destinare alle progressioni verticali nelle economie da turn over-cessati anno 2022, di cui al DPCM in data 14/05/2024;

CONSIDERATO che è stato attivato e concluso il confronto con le Organizzazioni Sindacali;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dare avvio alla procedura di passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

Per le motivazioni espresse nelle premesse ed in coerenza con le facoltà assunzionali disponibili è indetta ai sensi dell'art. 18, del CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive **n. 4 unità** di personale appartenente all'area degli Operatori del ruolo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Area degli Assistenti del medesimo ruolo.

Il passaggio tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. La suddetta procedura è riservata al personale appartenente al ruolo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;

b) essere inquadrato nell'Area degli operatori alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;

c) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, del diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli operatori e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;

d) ovvero, essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, dell'assolvimento dell'obbligo scolastico ed almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli operatori e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione, presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c) e d), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente bando.

2. Alla procedura di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;

- b) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
3. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 2, possono partecipare alla procedura con riserva:
- a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso;
- b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.
4. Il/La dipendente che non sostiene il test finale di cui al successivo articolo 6 nel giorno, ora e sede stabiliti, sarà escluso/a dalla presente procedura fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 6.
5. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

Art. 3

Criteri di valutazione

1. Il passaggio dall'Area degli operatori all'Area degli assistenti avviene sulla base di apposita graduatoria redatta all'esito della valutazione dei seguenti criteri:
- a) esperienza maturata nell'area di provenienza di cui all'articolo 4 del presente bando;
- b) titolo più elevato posseduto tra quelli indicati all'articolo 5 del presente bando, tenendo conto anche degli ulteriori titoli di studio post-universitari, delle certificazioni e delle abilitazioni professionali possedute dal/dalla candidato/a;
- c) competenze professionali, con riferimento alle competenze acquisite nel contesto lavorativo, determinate sulla base della media della valutazione della *performance* conseguita nel quinquennio precedente ed all'accrescimento delle competenze professionali valutato attraverso un apposito test, di cui all'articolo 6 del presente bando.
2. Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato/a è pari a 100 punti.

Art. 4

Esperienza maturata nell'area di provenienza

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è **di 35 punti**.
2. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio effettivamente prestato. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati.
3. All'esperienza professionale maturata è attribuito il punteggio di 1,4 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi quale dipendente inquadrato/a nell'Area A di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e nell'Area I di cui al CCNL 2006/2009 o in area equivalente di altro comparto. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 17 febbraio 1999 (data di entrata in vigore del CCNL comparto Ministeri 1998/2001).
4. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.
5. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Art. 5

Titolo di studio, certificazioni e abilitazioni professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio, certificazioni e abilitazioni professionali è di **40 punti**.
2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - diploma di scuola secondaria di primo grado o licenza elementare: **25 punti**;
 - diploma di qualifica professionale (triennale): **27 punti**;
 - diploma di scuola secondaria di secondo grado: **30 punti**;
 - Laurea triennale: **33 punti**;
 - Laurea specialistica, magistrale e vecchio ordinamento: **35 punti**.
3. È valutato esclusivamente il titolo di studio più elevato posseduto dal/dalla candidato/a.
4. Sono valutabili i titoli di studio stranieri, ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.
Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso né del riconoscimento accademico, né del conferimento del valore legale suddetto, presentino, entro il termine di invio della domanda di partecipazione al presente bando, apposita richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38 co. 3.1 del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla Direzione Generale Comunicazione Risorse Umane e Contenzioso al seguente indirizzo RUA@pec.mase.gov.it.

In caso di richiesta occorre produrre, contestualmente alla stessa, la documentazione necessaria come dettagliata sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca pena il rigetto della richiesta per irricevibilità, al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero.

L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione.

5. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione degli ulteriori titoli di studio post-universitari, delle certificazioni e delle abilitazioni professionali è pari a **max 5 punti**.

A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sottoindicato:

- master di I livello: **1 punto**;
- ulteriore laurea (triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento), master di II livello, diploma di specializzazione universitaria: **1,5 punto**;
- abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: **2 punti**;
- dottorato di ricerca: **3 punti**;
- possesso di una certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera:
 - livello B1 e B2 di cui al Quadro Comune di Riferimento rilasciata da un Ente certificatore accreditato dal Ministero dell'istruzione: **0,5 punti per certificato fino ad un max di 2 punti**;
 - livello C1 e C2 di cui al Quadro Comune di Riferimento rilasciata da un Ente certificatore accreditato dal Ministero dell'istruzione; **1 punto per certificato fino ad un max di 2 punti**;
- possesso delle seguenti certificazioni informatiche: **0,5 punti**:
 - certificazione EIPASS
 - Mediaform;
 - Eirsaf;
 - Istituto Salvemini;
 - ITIL v2 Foundation;
 - Microsoft Office Specialist;
 - VMware;
 - Cisco;
 - ECDL;
 - Pекit.

Art. 6

Competenze professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per le competenze professionali è **di 25 punti**.

Per la valutazione delle competenze professionali vengono utilizzati i criteri sotto riportati:

- a) Competenze acquisite nel contesto lavorativo determinate sulla base della media della valutazione della performance conseguita nel quinquennio precedente la progressione, alla quale vengono attribuiti: (max 5 punti)

- n. 2 punti in caso di media fino ad 85;
- n. 3 punti in caso di media da 85,1 a 90;
- n. 4 punti in casi di media da 90,1 a 95;
- n. 5 punti in caso di media da 95,1 a 100.

Laddove il candidato abbia un numero di schede di misurazione della produttività individuale annuale inferiore a cinque, la media verrà calcolata sulle schede disponibili.

Con riferimento al personale applicato presso gli Uffici di diretta collaborazione, la cui valutazione è stata effettuata sulla base dei Sistemi di valutazione della Performance in adozione presso i predetti Uffici, si dovrà rapportare il punteggio conseguito (in ventesimi) ai parametri sopra indicati (in centesimi), provvedendo a moltiplicare per 5 (cinque) il punteggio realizzato all'esito del calcolo della media delle valutazioni conseguite in base al vigente sistema per i predetti Uffici.

Nel dettaglio, in caso di valutazione mensile dei dipendenti assegnati agli Uffici in argomento, ai fini della determinazione su base annua e per ciascuna delle annualità di riferimento, è necessario procedere ad una media aritmetica dei punteggi riportati nelle singole schede di valutazione (somma delle valutazioni mensili/numero schede mensili). Tale punteggio, risultante da detta media, deve essere moltiplicato per 5 (cinque) al fine dell'equiparazione con il sistema di valutazione operante per il restante personale del Ministero ed inserito nella domanda per ciascuna delle annualità di riferimento.

Resta fermo, infine, che ai fini della determinazione del punteggio, saranno da considerare i quattro parametri di valutazione contemplati dalla scheda prevista dal Sistema di valutazione in uso presso gli Uffici di diretta collaborazione per il periodo relativo al quinquennio 2019/2023.

b) Accrescimento delle competenze professionali valutato attraverso un test di 20 quesiti a risposta multipla estratti nell'ambito di una banca dati di 500 domande (max 20 punti).

L'erogazione del test finale consegnerà ad un percorso di autoformazione svolto individualmente dal/dalla candidato/a sulla suddetta banca dati resa disponibile dall'Amministrazione e pubblicata per un mese sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I punteggi per ogni domanda sono così ripartiti:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa;
- -0,25 punti per ogni risposta errata.

Le materie oggetto del test, composto di 20 quesiti, e il relativo riparto delle domande sarà il seguente:

- Organizzazione MASE - n. 2 domande;
- Diritto amministrativo - n. 4 domande;
- Elementi di pubblico impiego privatizzato - n. 2 domande;
- Contabilità pubblica - n. 4 domande;
- Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy - n. 2 domande;
- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - n. 2 domanda;
- Elementi di informatica - n. 2 domande;
- Inglese - n. 2 domande.

Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a, per gravi e certificati motivi, nel giorno, ora e sede stabiliti per il test finale, la Commissione fissa una nuova data, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione del test finale da parte di tutti i candidati. La ulteriore mancata presentazione del/della candidato/a comporta l'esclusione dalla procedura.

2. Con successive comunicazioni, che verranno pubblicate sul sito Istituzionale, saranno rese note istruzioni dettagliate nonché le modalità di svolgimento della procedura.

Art. 7

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere compilata, esclusivamente on-line collegandosi all'indirizzo internet: <https://progressioni.mase.gov.it>, tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'identità Elettronica).
2. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere **dalle ore 12:00 del 6 agosto 2024**. La procedura di compilazione ed invio della domanda dovrà essere perentoriamente completata **entro le ore 12:00 del 12 settembre 2024**. Per tutti i candidati non sono ammesse altre forme di compilazione e produzione della domanda di partecipazione alla presente selezione. Il dipendente non potrà indicare titoli diversi da quelli richiesti dal presente bando.
3. L'inoltro telematico della domanda vale per il dipendente come dichiarazione di aver preso conoscenza del presente bando di selezione e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. In caso di errori nella compilazione, il dipendente, entro il termine di scadenza del presente Avviso, potrà effettuare un nuovo accesso sulla piattaforma on-line per apportare eventuali modifiche alla domanda di partecipazione.
5. Effettuato l'accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione di cui al punto 1 del presente articolo, il dipendente dovrà entrare nella sezione "Profilo personale" e, verificata l'esattezza dei dati personali riportati, inserire la mail istituzionale nello spazio riservato. Solo successivamente, potrà accedere alla sezione "Procedura selettiva" per l'inserimento dei dati richiesti per la presentazione della domanda di partecipazione.
6. Al termine della procedura di inserimento dei dati previsti, il dipendente dovrà stampare la domanda di partecipazione compilata, apporre le firme richieste e allegare l'istanza, sottoscritta e scansionata, nell'apposito spazio. Il dipendente dovrà, infine, procedere all'invio della domanda utilizzando la funzione "Salva e Invia".
7. L'apposizione da parte del dipendente delle firme relative alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000), nonché della manifestazione del consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679), è richiesta a pena di esclusione.
8. In caso di problematiche di carattere tecnico che dovessero verificarsi nel corso della procedura per la compilazione della domanda tramite la piattaforma on-line, sarà possibile ricevere assistenza scrivendo all'indirizzo mail assistenzaprogressioni@mase.gov.it, o utilizzando il *form* accessibile dal link *ASSISTENZA* presente nelle varie sezioni della procedura telematica.

Art. 8

Commissioni

Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice, composta da un Dirigente generale o Dirigente con funzione di Presidente e da due Dirigenti, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le funzioni di segretario saranno svolte da un/una dipendente dell'area funzionari in servizio presso il Ministero.

Art. 9

Graduatoria

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, dei titoli di studio, certificazioni e abilitazioni professionali e delle competenze professionali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.
2. L'eventuale punteggio negativo conseguito dal/dalla candidato/a nell'esecuzione del test finale sarà valutato pari a zero.
3. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il/la dipendente con maggiore anzianità di servizio prestato nel ruolo del Ministero. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il/la dipendente con maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. A parità assoluta, infine, avrà la precedenza il/la dipendente con maggiore età anagrafica.
4. La graduatoria definitiva di merito sarà formulata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato/a, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000.
5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
6. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso il Ministero in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, etc.).
7. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso la graduatoria stessa.

Art. 10

Inquadramento in ruolo

1. Ferma restando la verifica della persistenza di tutte le necessarie autorizzazioni all'assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori saranno inquadrati nell'Area degli Assistenti.
2. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.
3. La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dalla graduatoria.
4. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.
5. Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il/la dipendente cessa dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Comunicazione, Risorse Umane e Contenzioso - per le finalità di gestione della procedura selettiva.
2. Il/La dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della citata Direzione Generale Comunicazione, Risorse Umane e Contenzioso.

Art. 12

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati, e può essere differito fino al termine di approvazione della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Il Responsabile del Procedimento è il dirigente della ex Divisione IV della Direzione Generale CORUC, dott.ssa Cristina Caruso.

Art. 13

Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet del Ministero.

Art. 14

Norma di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link: [Bandi di concorso | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\)](http://Bandi%20di%20concorso%20Ministero%20dell'Ambiente%20e%20della%20Sicurezza%20Energetica%20(mase.gov.it)). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.

4. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Iside Cesarini